

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fittosicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione *post-raccolta*;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzioni sementi;
vertebrati dannosi;
attivatori coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposta lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agritec S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Agritec S.r.l.» in data 30 giugno 2021.

2. Il centro «Agritec S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,

potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A01030

DECRETO 26 gennaio 2022.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a mente del quale è stato definito l'«oleoturismo» come l'insieme delle «attività di conoscenza dell'olio d'oliva esplicate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative all'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e



dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e

per la revisione dei ruoli e delle cartiere e per i compensi

per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle For-

per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con mo-

difficoltà, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-

legge n. 104/2019 le materie afferenti al turismo sono

state trasferite dal Ministero delle politiche agricole ali-

mentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e

delle attività culturali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 converti-

to, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55

recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle

attribuzioni del Ministero», che, all'art. 6, istituisce il «Mi-

nistero del turismo» al quale sono trasferite le funzioni

esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo in materia di turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle poten-

zialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed

economico capace di offrire diverse opportunità vantag-

giose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle

aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivi-

cole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accogliem-

za nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di

promuovere l'oloturismo quale forma di turismo dotata

di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle

produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee

guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e *standard* mi-

nimi di qualità per lo svolgimento dell'attività olivicola;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

Decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida

in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità,

con particolare riferimento alle produzioni olivicole del

territorio, per l'esercizio dell'attività olivicola, ai sen-

si dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205.

2. L'attività olivicola, di cui all'art. 1, commi 513 e

514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata

attività agricola commessa, ai sensi dell'art. 2135 del codi-

ce civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o

associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oloturismo»,

sono considerate attività olivicole, ai fini del presen-

te decreto, le seguenti attività svolte nei luoghi di produ-

zione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle pro-

duzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio,

con particolare riguardo alle indicazioni geografiche

(DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo

esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza

dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione

degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla pro-

duzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività

olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo,

culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli

oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazio-

ne delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinam-

ento ad alimenti, aventi i requisiti e gli *standard* di cui

all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione

di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi

l'erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attività di degu-

stazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifun-

zionalità se intraprendono anche l'attività olivicola, con-

tinueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regio-

nali nelle relative materie.

Art. 2.

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard

minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività

olivicola

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-

sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente,

si prevedono i seguenti requisiti e *standard* di servizio per

gli operatori che svolgono attività olivicole:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo

di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricom-

presi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibil-

mente informativi;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che

riporti i dati relativi all'accoglienza olivicola, ed al-

meno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto

e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione del parcheggio in azienda o nelle

vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi pro-

doti stampato in almeno due lingue comprese l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale infor-

mativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipi-

che e locali con particolare riferimento alle produzioni

con denominazione di origine sia, in ambito olivicolo che

agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, ar-

chitettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta

l'attività olivicola;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per

l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto

svolta dall'operatore olivicolo;

i) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

l) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

m) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

n) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

o) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

p) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

q) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

r) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

s) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

teristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titola-

re dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti

dell'azienda ed i collaboratori esterni;

t) personale addetto competente e dotato di un'ade-

guata formazione, con particolare riguardo alle carat-

l) l'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i col-laboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività olivoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l'attività olivoturistica.

Promozione dell'attività olivoturistica e controlli

Art. 3.

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Sruade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attività olivistiche, in collaborazione con i comuni provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strutturali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fermo l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Logo

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, può essere istituito un logo per l'identificazione dei soggetti esercenti l'attività olivoturistica.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2022

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari
e forestali
PATUANELLI

Il Ministro del turismo: GARAVAGLIA

22A01009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2021.
Riduzione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale relativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale relativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

